



Allegato al verbale di udienza in data 16/10/2014

Sentenza n.
Reg. Gen. n.
Cronologico n.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai magistrati :

dott. RITA SANNITE Presidente rel.
dott. MARIA LUISA CIANGOLA Consigliere
dott. LUIGI SANTINI Consigliere

All'udienza del 16/10/2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa in grado d'appello, contro la sentenza n. 200 pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 29/1-25/3/2013 , iscritta al n. 965/13 R.G., promossa da **GOBEO Patrizio**, rappresentato e difeso **dall'Avv. Laura Paci**, contro **GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Osvaldo Galizia, dando lettura in udienza, all'esito della camera di consiglio, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione

Gobeo Patrizio, dipendente dal 1998 della G.T.M. -Gestione Trasporti Metropolitan- di Pescara, con qualifica di operatore di esercizio e mansioni di autista, impugna la sentenza indicata in epigrafe, che ha negato il suo diritto al conseguimento della c.d. indennità di autista, erogata dall'azienda **a tutti gli autisti alla maturazione del decimo anno di anzianità dall'assunzione,** sul presupposto che non si fosse in presenza di un uso aziendale.

Deduce una non corretta interpretazione da parte del giudicante delle prove testimoniali. Contesta peraltro anche la tesi sostenuta dal giudicante, che cioè tra gli elementi connotativi dell'uso aziendale vi sia il soggettivo convincimento dell'obbligatorietà di un determinato comportamento anche per il futuro.

Insiste quindi per l'accoglimento della sua domanda.

Resiste la G.M.T., eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.-

Non può ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalla resistente, atteso che, dall'esposizione svolta dall'appellante, si individuano chiaramente le parti della sentenza impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e le norme che si ritengono violate.

Nel merito deve rilevarsi che l'azienda, con nota del 4/3/2010, dato atto di aver riconosciuto detta indennità fino al 31/12/2002, e dal 1980, ha affermato che la stessa spetta solo agli autisti in servizio al 31/12/79 o assunti nel periodo 1/1/1980-31/3/1980, o successivamente a tale data, in base a graduatorie di concorsi approvate prima dell'1/1/80; e che, solo per un errore materiale, era stato riconosciuto in automatico fino al 31/12/02 detta indennità a tutti gli autisti al momento del compimento del decimo anno di anzianità, anche se assunti successivamente al 1979.

L'appellante contesta la decisione del giudice, che ha fatto propria la tesi difensiva dell'azienda, ravvisando nel ripetersi del comportamento dell'azienda un errore, e non una prassi o uso aziendale, sul presupposto che un errore non può durare venti anni e che, peraltro, nel caso di specie, risulta che il programma informatico, a cui l'azienda attribuisce l'errore, è stato aggiornato diverse volte e che anche nel 2001 i programmatori erano intervenuti, per disposizione aziendale, sul programma per conservare l'indennità di causa a chi già ne godeva e modificando le tabelle per garantire l'attribuzione a coloro che via via la maturavano al compimento del decimo anno di assunzione.

Ora l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e sostituisce alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso, a norma dell'art. 2077 c.c. (cfr. Cass. 18991/08, 5882/10, 15489/07).

Nello specifico, se la contrattazione del 1980 aveva stabilito che l'indennità autista dovesse essere data al compimento del 10mo anno di assunzione solo agli autisti in servizio al 31/12/79, o che fossero stati assunti nel primo trimestre 1980 o successivamente, ma in base a graduatorie approvate prima dell'1/1/1980, tuttavia è pacifico che l'azienda abbia erogato l'emolumento in parola dal 1980 al 2002 a tutti gli autisti al maturare del 10mo anno di servizio, indipendentemente dalla data di assunzione.

Essendo altresì risultato dall'istruttoria espletata che il software tabellare, oltre ad essere sottoposto a periodici controlli di routine, consente all'utente di effettuare modifiche senza il programmatore; che i programmatori, su disposizione aziendale, hanno sempre apportato modifiche strutturali sui software, nonché modifiche alle tabelle utilizzate e gestite direttamente dall'operatore (cfr. teste Rolandi), se effettivamente un errore si fosse verificato, non è ipotizzabile che per circa 20 anni, nel corso dei vari controlli, che venivano periodicamente effettuati, non si sia mai rilevato.

Peraltro, il teste Rolandi, che ha svolto in azienda l'attività di programmatore, ha affermato che nel 2001 è intervenuto sulle tabelle, su disposizione aziendale, procedendo a conservare l'indennità a coloro che già ne godevano e intervenendo sulle tabelle per garantire l'attribuzione di questa indennità a coloro che via via la maturavano al compimento dei dieci anni, senza ulteriori limitazioni, situazione appunto che, secondo quanto riferisce il teste, si è protratta fino a tutto il 2002.

Appare pertanto poco credibile, stante il periodico controllo delle tabelle, nelle quali venivano inseriti sia gli emolumenti fissi, che quelli variabili (cfr. teste Matricciani), che l'erogazione dal 1980 al 2002 a tutti gli autisti dell'indennità al momento della maturazione dei 10 anni di servizio, indipendentemente dall'epoca in cui erano stati assunti, sia stato "un inconveniente del quale la società si è potuta avvedere solo quando, nel corso del 2002 qualche dipendente ha fatto osservare all'azienda che, diversamente da altri dipendenti, non beneficiava di quella indennità" come riferito da teste Venditti.

Lo stesso teste Cilli, assunto nel 1990, e quindi dopo la data pattiziamente stabilita per usufruire dell'indennità in parola, ha affermato di aver ricevuto l'indennità e di continuare a percepirla, "anche se svolge attività diversa da quella di autista da circa 4 anni".

Deve ritenersi pertanto che non si è trattato di una semplice reiterazione dei comportamenti, che da solo non sarebbe sufficiente a connotare l'uso, ma di "uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo" (Cass. 15489/07).

E poiché l'uso agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, esso non può essere revocato unilateralmente dall'azienda.

L'appello pertanto merita accoglimento.

Le spese dei due gradi di giudizio, liquidati nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 200/13 del Tribunale di Pescara, così decide nel contraddittorio delle parti :

in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante a vedersi riconoscere l'indennità di autista scelto con decorrenza 2/12/2008, pari ad euro 8,49 al mese, con condanna della società al pagamento dei ratei medio tempore maturati, oltre rivalutazione e interessi, e maturandi, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in euro 3520 e quanto al presente grado in euro 3310, oltre accessori di legge.

Il Presidente estensore
Rita Sannite

Firmato Da: SANNITE RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 55a55